COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d'oro al merito civile

Ordinanza del Sindaco n. 66470 del 23.12.2014

Oggetto: Divieto di vendita, in sede fissa e in forma ambulante, a partire dalla data di emisisone del presente provvedimento e fino alle ore 24,00 dell'1 gennaio 2015 di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria 2 e 3, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e che comunque abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio.

IL SINDACO

Vista la nota del responsabile del servizio di Pronto Soccorso Medicina e Chirurgia di accettazione e urgenza, con la quale viene richiesta l'emissione di un ordinanza sindacale volta a vietare l'uso dei botti di Natale e capodanno al fine di scongiurare danni fisici diretti ed indiretti gravi e permanenti.

Ritenuto di dover aderire alla summenzionata richiesta atteso che l'utilizzo di tali prodotti procura ogni anno una serie negativa di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana e che, nel contempo, provocano danni a persone, ad animali ed al patrimonio sia pubblico che privato.

Considerato che

1. tra le categorie a maggiore rischio, in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici, vi sono i minori;
2. i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto esplosivo (botti, petardi e simili), sono fortemente collegati alla commercializzazione ed utilizzo illegale di tali prodotti ed in particolar modo da parte di minori o di persone che comunque non sono in possesso dei richiesti requisiti personali o professionali;
3. ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio potenziale d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto esplosivo, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni agli arredi pubblici, ai veicoli privati ...);
4. appare opportuno salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza.

Ritenuto necessario adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, che:

1. disciplini la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, dalla data di emissione del presente atto e sino alle ore 24.00 del 1 Gennaio 2015 (compreso), al fine di salvaguardare il supremo bene

della salute garantito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica ltaliana e regolamentare lo sparo in luogo privato;

2. vieti, nel medesimo arco temporale, l'utilizzo di ogni tipo di prodotto pirotecnico in luogo pubblico, con particolare riguardo a quelli ad effetto esplosivo (c.d. botti e petardi) e ai razzi seppure di libera vendita e utilizzati da cittadini privati e non professionisti.

Visto l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio da categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale

Visti l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;

Visto il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n. 176 in materia di attuazione della direttiva 2OO7/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.L.vo n. 26712000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in L.24.07.2OOB n. 125, che attribuisce al Sindaco l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti dandone preventiva comunicazione al Sig. refetto

Dato atto che in data 22.12.2014 lo schema di ordinanza è stato comunicato preventivamente al Prefetto della BAT;

ORDINA

Per tutte le motivazioni in premessa che qui si intendo integralmente riportate;

1. E' fatto divieto di vendita, in sede fissa e in forma ambulante, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino alle ore 24.00 del l gennaio 2015 (compreso), di qualsiasi tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria 2 e 3, di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e comunque che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio;

2. E' fatto divieto, nel medesimo arco temporale, al di fuori degli spettacoli autorizzati a professionisti del settore di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010 n. 58, l'utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benchè di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti.

3. E' fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4

aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati a professionisti del settore.

4. E' fatto divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, di utilizzare prodotti pirotecnici vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La presente ordinanza trasmessa alla Prefettura della BAT sarà notificata:

- al Locale Commissariato di Pubblica Sicurezza,

- al Comando Compagnia Carabinieri,

- al Comando Gruppo Guardia di Finanza.

- al Comando della Polizia Locale-Municipale

La presente ordinanza sarà, altresì, trasmessa in copia, a cura del Responsabile del procedimento, alle Associazioni di Categoria dei Commercianti per la divulgazioni tra i loro consociati e all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione.

AVVERSO

Il presente provvedimento e ammesso, a norma dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241190 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. E', altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line del Comune di Barletta.

Il Sindaco